

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione I Fallimentare

Work Service Group S.p.A.
in stato di insolvenza
procedura n. 1/2023

////////////////////////////////////

RELAZIONE INTEGRATIVA DEL
COMMISSARIO GIUDIZIALE
EX ART. 28 D. LGS. 270/99 –
CHIARIMENTI SU PARERE EX ART. 29 D. LGS.
270/99 DEL MIMIT

GIUDICE DELEGATO
Presidente: Dott.ssa Silvia Bianchi

COMMISSARIO GIUDIZIALE
Prof. Avv. Francesco Grieco



Studio Legale Commerciale

Prof. Avv. Francesco Grieco Patrocinante in Cassazione
Straordinario di Diritto Commerciale – Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell'Impresa – Università Lum

PREMESSA

Con sentenza n. 134/2023 del 18.10.2023, pubblicata in data 19.10.2023, il Tribunale di Venezia ha dichiarato lo stato di insolvenza ex D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 della Work Service Group S.p.A. (d'ora in poi "Work Service Group", "WSG" o "Società"), nominando Commissario Giudiziale lo scrivente Prof. Avv. Francesco Grieco.

Nel rispetto del termine previsto *ex lege*, il 17.11.2023, lo scrivente Commissario Giudiziale ha rilasciato la propria relazione ex art. 28 D.Lgs 270/1999 (di seguito anche "Relazione"), predisposta con il supporto del Dott. Andrea Ciccioriccio, incaricato ai sensi dell'art. 129 CCII per l'attività di analisi contabile, economica e finanziaria volta alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 27 D. Lgs 270/1999.

A valle della trasmissione della predetta Relazione, il MIMIT ha rilasciato il proprio parere ex art. 29 D.Lgs 270/1999 nel quale viene evidenziato *inter alia* che: *"...alla luce di quanto sopra illustrato e sulla base dell'analisi condotta dal Commissario giudiziale, stante l'assenza di dati dettagliati sulle commesse, sulla relativa scadenza e sorte, unitamente alla mancanza di informazioni circa la natura del rapporto contrattuale con i dipendenti, la Scrivente ritiene di non avere a disposizione elementi sufficienti per una compiuta e consapevole valutazione in ordine alle prospettive di recupero della società..."* (cfr. pag. 5, terzultimo capoverso).

In data 4.12.2023, codesto Ill.mo Tribunale ha emesso apposito provvedimento con cui ha ritenuto che *"... ai fini della valutazione prescritta ai sensi dell'art. 30 D. Lgs 270/99, questo Tribunale necessita di chiarimenti in ordine agli aspetti ritenuti dal Ministero non sufficientemente dettagliati..."* concedendo all'odierno commissario *"... termine di 15 giorni per fornire dati dettagliati sulle commesse, sulla relativa scadenza e sorte nonché indicazioni relative alla natura del rapporto contrattuale con i dipendenti"*.



Studio Legale Commerciale

Prof. Avv. Francesco Grieco Patrocinante in Cassazione
Straordinario di Diritto Commerciale – Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell'Impresa – Università Lum

Stante ciò, si rilascia la seguente integrazione alla Relazione ex art. 28 D.Lgs 270/1999 – i cui contenuti sono da intendersi qui integralmente riprodotti e richiamati – contenente alcuni chiarimenti circa il suddetto parere, ex art. 29 D.Lgs 270/1999, formulato dal MIMIT.

1 Sull’ “*assenza di dati dettagliati sulle commesse, sulla relativa scadenza e sorte*”

Al tal proposito, appare anzitutto opportuno richiamare alcuni passaggi della Relazione, con particolare riferimento a quanto già chiaramente evidenziato nella Parte IV della stessa (i.e. *PARERE MOTIVATO CIRCA L'ESISTENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 27 DEL D. LGS. 270/99*), e segnatamente:

- [...] “*la capacità di penetrazione commerciale dell’azienda è tuttora in grado di garantire realisticamente fatturati almeno pari al livello di pareggio, tenuto altresì conto che le marginalità reddituali attese sino al 31.12.2024 afferiscono a commesse già contrattualizzate*”.

Già nella Relazione, dunque, emerge chiaramente come ad avviso dello scrivente Commissario Giudiziale sussisterebbero concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico e finanziario. E ciò anche in considerazione della circostanza per cui le marginalità attese delle BU della Società risultano, nel complesso, positive e generabili da commesse già contrattualizzate e pertanto in grado di continuare a produrre flussi finanziari positivi sino al 31.12.2024 ed anche oltre.

Sul punto, tenuto conto di quanto osservato dal MIMIT nel richiamato parere ex art. 29 D.Lgs 270/1999, appare tuttavia doveroso precisare quanto segue.

Il limite dell’orizzonte temporale di riferimento considerato ai fini dell’analisi (i.e. 31.12.2024) non coincide con la scadenza delle commesse già contrattualizzate come si dirà meglio di seguito.

Si evidenzia come le previsioni economico-finanziarie elaborate dal *management* della WSG per il medio periodo, e messe a disposizione dello scrivente ai fini del rilascio della Relazione, si esauriscano al 31.12.2024 ma da ciò, tuttavia, in alcun modo può trarsi la conclusione che le commesse contrattualizzate dalla Società



Studio Legale Commerciale

Prof. Avv. Francesco Grieco Patrocinante in Cassazione
Straordinario di Diritto Commerciale – Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell'Impresa – Università Lum

con i propri clienti cessino la propria validità al 31.12.2024 e che, dunque, a far data dal 01.01.2025 non vi siano più prospettive di continuità aziendale.

Perché così non è. E nulla di tutto ciò emerge, infatti, da quanto lo scrivente Commissario Giudiziale ha rappresentato nel corpo della propria Relazione.

Ad ogni buon conto, e ad ulteriore riprova della ragionevolezza del parere reso dallo scrivente nella Relazione, in questa sede si allega (All. 1) la composizione analitica delle marginalità attese da ciascuna BU della Società sino al 31.12.2024 – già esposte nella Relazione – suddivise per singola commessa. Inoltre, per ogni commessa, viene indicata la data di stipula del contratto e la scadenza dello stesso, unitamente al rispettivo (eventuale) meccanismo di rinnovo.

Dall'esame del prospetto allegato, in definitiva, è possibile desumere in maniera chiara come la quasi totalità delle commesse abbia una scadenza contrattuale ben successiva al 31.12.2024 e/o comunque preveda un meccanismo di rinnovo automatico perpetuo.

Nulla consente, peraltro, di escludere la possibilità che anche quelle con una scadenza più prossima possano comunque essere oggetto di rinnovo.

Inoltre, con riferimento al bilancio dell'esercizio 2022, nella Relazione ex art. 28 D. Lgs. 270/99 lo scrivente rappresentava che “...*il bilancio al 31.12.2022 non sia stato approvato dall'Assemblea dei Soci e come i dati rivenienti dalla situazione contabile infra-annuale al 31.08.2023 siano da ritenersi preconsuntivi e non definitivi...*” (pag. 16 par. 3.2).

Su tale aspetto, la Società ha consegnato allo scrivente – dopo la presentazione della Relazione – le formalità relative alla approvazione di tale bilancio ed al suo deposito presso il Registro delle Imprese (All. 2). Dall'esame di tale ulteriore documentazione messa a disposizione dello scrivente, emerge una sostanziale omogeneità tra i dati al 31.12.2022 cui lo scrivente ha fatto riferimento nella propria Relazione e quelli rivenienti dal bilancio 2022 della WSG approvato dall'assemblea dei soci e depositato presso il Registro delle Imprese.

Pertanto, su tale aspetto, per brevità espositiva ci si riporta interamente alla relazione ex art. 28 D. Lgs. 270/99.



Studio Legale Commerciale

Prof. Avv. Francesco Grieco Patrocinante in Cassazione
Straordinario di Diritto Commerciale – Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell'Impresa – Università Lum

2 Sulla “mancanza di informazioni circa la natura del rapporto contrattuale con i dipendenti”

Anche per ciò che concerne il rilievo in questione, mosso dal MIMIT nel proprio parere ex art. 29 D.Lgs 270/1999, occorre anzitutto fare riferimento a quanto evidenziato nella Relazione.

Orbene – sia con riferimento al numero di lavoratori della WSG alla data di presentazione del ricorso per la dichiarazione dello stato d'insolvenza (i.e. 06.09.2023) che al dato aggiornato a novembre 2023 – nella Relazione è sempre stata utilizzata la locuzione “*dipendenti in forza*”. Con ciò volendosi chiaramente fare riferimento a contratti di assunzione diretta (a tempo determinato o indeterminato) in capo alla Società e senza alcun vincolo rispetto alle singole commesse in cui il personale della WSG è impiegato.

Inoltre, è doveroso rappresentare che, rispetto alla data di presentazione della Relazione ex art. 28 D. Lgs. 270/99, la Società ha provveduto ad ulteriormente contenere il numero dei dipendenti da 267 a 241 attualmente in forza alla data di deposito della presente relazione integrativa, proseguendo il processo di razionalizzazione del personale già intrapreso da alcuni mesi, senza che ciò abbia avuto alcun impatto sul fatturato.

Ad ogni buon conto, e sempre animato dalla volontà di fornire una quanto più possibile dettagliata informativa, lo scrivente Commissario Giudiziale allega con la presente relazione l'elenco nominativo dei dipendenti della WSG contenente l'indicazione della rispettiva BU, della tipologia di contratto di lavoro e della data di assunzione (All. 3).

Dall'esame del prospetto allegato, emerge in maniera incontrovertibile come la quasi totalità dei contratti di lavoro sia a tempo indeterminato (solo 19 dipendenti presentano un contratto a tempo determinato), senza che tali contratti abbiano alcun legame diretto con la singola commessa a cui il lavoratore viene assegnato.

Inoltre, il personale di ogni BU ha una propria mansione e livello, nonché specifiche competenze e formazione.



Studio Legale Commerciale

Prof. Avv. Francesco Grieco Patrocinante in Cassazione
Straordinario di Diritto Commerciale – Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell'Impresa – Università Lum

3 Sulle ulteriori manifestazioni d'interesse

È d'obbligo, infine, evidenziare che la Società ha comunicato allo scrivente ulteriori manifestazioni d'interesse pervenute rispetto a quelle già documentate in sede di relazione (cap. 3 pag. 54) a cui ci si riporta.

In particolare, la società Best Service Transport srl ha manifestato il proprio interesse all'acquisizione della BU magazzino, previa sottoscrizione di contratto di affitto del ramo d'azienda (All. 4); mentre le società Gold Meccanica Manutenzione srl e Best Cargo srl hanno manifestato il proprio interesse all'acquisizione delle BU rispettivamente Trasporti e Handling, previa sottoscrizione di contratto di affitto del ramo d'azienda (cfr. All. 4).

Vi è di più. La SGR FVS spa e la sua partecipata Futura hanno manifestato il proprio interesse all'acquisto dell'intero complesso aziendale (All. 5); **SGR FVS spa è una Società di Gestione del Risparmio interamente controllata da Veneto Sviluppo, finanziaria partecipata dalla Regione Veneto e dai principali istituti bancari presenti nel Nord Est ed è un operatore di Private Equity Territoriale che raccoglie capitali privati e istituzionali e investe sul territorio al servizio della crescita delle PMI del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige.**

..*

Ritenendo di aver adempiuto alle richieste formulate da codesto Ill.mo Tribunale, l'odierno esponente resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento o necessità.

Con osservanza.

Si allegano i seguenti ulteriori documenti:

1. composizione analitica delle marginalità attese da ciascuna BU della Società sino al 31.12.2024;
2. bilancio al 31.12.2022 della WSG approvato e depositato presso il Registro delle Imprese;



Studio Legale Commerciale

Prof. Avv. Francesco Grieco Patrocinante in Cassazione
Straordinario di Diritto Commerciale – Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell’Impresa – Università Lum

3. elenco nominativo dei dipendenti della WSG contenente l’indicazione della rispettiva BU, della tipologia di contratto di lavoro e della data di assunzione;
4. manifestazioni d’interesse all’acquisto di Best Service Transport srl, Gold Meccanica Manutenzione srl e Best Cargo srl;
5. manifestazione d’interesse all’acquisto dell’intero complesso aziendale della SGR FVS SPA.

Roma/Venezia, 5 dicembre 2023

Il Commissario Giudiziale

Prof. Avv. Francesco Grieco

